

APPUNTI APINDUSTRIA**■ MOBILITÀ E C.I.G.**

L'Inps, con la circolare 8 febbraio 2012 n. 20, ha comunicato i nuovi importi massimi mensili per Mobilità e Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in vigore dal 1° gennaio 2012: Industria: per retribuzioni lorde fino a euro 2.014,77: euro 931,28 lorde e 876,89 al netto del 5,84%; per retribuzioni lorde oltre euro 2.014,77: euro 1.119,32 lorde e 1.053,95 al netto del 5,84%. Edilizia per gli interventi meteorologici: per retribuzioni lorde fino a euro 2.014,77: euro 1.117,54 lorde e 1.052,28 al netto del 5,84%; per retribuzioni lorde oltre euro 2.014,77: euro 1.343,18 lorde e 1.264,74 al netto del 5,84%. In caso di riduzione di orario ovvero di sospensione dal lavoro che non interessi l'intero mese, tali massimali vanno rapportati alle ore di integrazione autorizzate, utilizzando un divisore mobile pari alle ore lavorative, comprese le festività infrasettimanali, ricadenti nel mese considerato. Tale quota oraria del massimale mensile deve quindi essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro perse nello stesso mese per effetto della riduzione o della sospensione dal lavoro. I massimali devono essere utilizzati anche per determinare il versamento da effettuare all'Inps per la messa in «mobilità» dei lavoratori, ai sensi della Legge 23 luglio 1991 n. 223.

■ GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con la circolare 3 febbraio 2012 n. 16, ha comunicato per l'anno 2012 il nuovo massimale pari a 96.149,00 e le nuove aliquote contributive aumentate di un punto percentuale e fissate come segue: 27,72% (27,00 aliquota lvs più 0,72 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 18,00%, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria. Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).

